



COMUNE DI BISEGNA

Provincia di L'Aquila

Piazza San Rocco n° 22 Tel. 086385139 Fax. 086385259 E-mail: bisegnacomune@tiscali.it comunebisegna@pec.it C.F. 00213000664

ORDINANZA n° 09 del 04/08/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO ACCENSIONE FUOCHI PER ALTA CRITICITA' AMBIENTALE RIGUARDANTE L'INSORGENZA DI INCENDI BOSCHIVI.

IL SINDACO

Premesso che il patrimonio boschivo riveste un crescente interesse pubblico, dipendendo da esso la tutela idrogeologica e del paesaggio nonché la salubrità dell'aria e la qualità delle acque;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge Quadro in materia di incendi boschivi" e L.R.4 gennaio 2014, n.3.

Viste le note della Protezione Civile aventi ad oggetto: " Campagna antincendio boschivo dichiarazione " Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi "anno 2026";

Considerato l'assenza di precipitazioni a carattere piovoso, durante tutta la stagione estiva 2026 e la notevole siccità su tutto il territorio nazionale e comunale con temperature ben oltre quelle medie tipiche del periodo;

Ritenuto, pertanto, sussistenti le motivazioni per l'applicazione di quanto sancito dall'art. 182 co. 6-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che testualmente recita:

"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1 lettera 1), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"

Visto il T.U.L.P.S.;

Visto il T.U.E.L. 267/2000

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, con effetto immediato e fino a revoca del presente atto, di:

- Accensione di materiale vegetale proveniente da attività agricole e/o forestali;
- Accensione di fuochi, anche nelle aree attrezzate con qualsiasi finalità, in prossimità di boschi, terreni pascolivi, agrari e/o cespugliati, nonché lungo le strade Comunali, Provinciali e consorziali ricadenti nel territorio comunale;
- Uso di apparecchiature a fiamma libera e/o elettrici che producano faville;
- Esercizio di attività pirotecniche e l'accensione di fuochi d'artificio se non preventivamente autorizzati e regolamentati;
- Getto di fiammiferi, sigari e sigarette in prossimità e/o presenza di materiale vegetale nonché compiere ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille o avere origine fiamme libere con conseguente pericolo di innesco di incendio;
- Sosta e/o parcheggio di autovetture a contatto con l'erba secca.

L'inosservanza di tale divieto è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e att. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammessa, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. di L'Aquila, o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi e ne sia data opportuna diffusione ai comuni limitrofi e comunicato alle forze dell'ordine.



IL SINDACO

Donato Bucini